

D.D.S. n. \_\_1983\_\_

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

**VISTA** la L.R.7 novembre 1980 n.116

**VISTO** il D.I. 26 settembre 1997;

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i., di seguito denominato Codice ed in particolare l'articolo 142 lett. m) che sottopone a tutela le zone d'interesse archeologico;

**VISTO** l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

**VISTO** il D.D.G. n. 1860 del 19/04/2018 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art.167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42;

**VISTA** la L.R. n.2 del 22/02/2019, pubblicata sul S.O. alla G.U.R.S.(p. I) n.9 del 26/02/2019 (n.12);

**ACCERTATO** che la Ditta **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento, ha effettuato, nel Comune di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, le seguenti opere:

**1. edificio composto da un piano f.t. (magazzini) e da due piani f.t. (magazzini- appartamento) con copertura piana.**

**CONSIDERATO** che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22. 1.2004 n°42 e s.m.i., perché realizzate in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Agrigento;

**VISTA** la nota prot. n° 6095 del 19/06/2018 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ha emesso un preavviso di accoglimento inerente l'accertamento di compatibilità paesaggistica sull'istanza di sanatoria per le opere abusive di che trattasi, subordinando il rilascio del parere definitivo al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed al rispetto delle condizioni imposte dalla citata Soprintendenza nel suddetto preavviso d'accoglimento;

**VISTA** la nota prot. n. 6090 del 19/06/2018 e l'allegata perizia con cui la Soprintendenza di Agrigento ha determinato, ai sensi dell'art.167 del citato D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, in € 4.327,25 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 2, con coefficiente del 4,50% del valore d'estimo, ed in € 16.557,95 il danno arrecato al paesaggio vincolato;

**RITENUTO**, ai sensi del sopra citato art.167 del D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. , di dovere ingiungere al trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

**RITENUTO** opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita arreca lieve pregiudizio all'ambiente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nel provvedimento sopra citato;

**D E C R E T A**

